



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
"Pertini - Santoni" CROTONE

VIALE MATTEOTTI - 88900 - CROTONE C.F. 81007850795 - C.M. KRIS00900G - email: kris00900g@istruzione.it
email pec: kris00900g@pec.istruzione.it - tel. 0962 1888020 - fax 0962 21783021

prot. n. vedi segnatura

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: INFORMATIVA RELATIVA ALL'A.S. 2025/2026 PER DOCENTI/ATA CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - DOCENTI/ATA CON CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

Le ferie si configurano come un diritto soggettivo irrinunciabile (art. 36 Costituzione) e non sono monetizzabili, se non in casi davvero eccezionali, che dimostrino - con documentazione idonea molto stringente - la motivazione per cui il dipendente non ha potuto fruirne per cause di forza maggiore durante l'arco temporale di durata del suo contratto.

L'art. 13 comma 8 del CCNL 2007 prevede che le ferie debbano essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. Nello stesso tempo l'amministrazione può assegnare d'ufficio le ferie in caso di inerzia del dipendente. Lo si evince da: "L'art. 2109 cc, confermato anche dal nuovo testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. N. N. 66/2003, espressamente che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione al piano ferie annuale, consente all'ente anche la possibilità di assegnazione d'ufficio delle ferie." Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, in prossimità dello scadere del tempo utile per poterne usufruire, qualora il lavoratore non le abbia chieste (ad esempio nei periodi di Natale, Pasqua e Carnevale, periodi di sospensione delle attività didattiche come a settembre e giugno) oppure qualora non abbia potuto fruirne in precedenza perché in malattia e non stia avvalendosi entro il termine prescritto dal CCNL, oppure qualora la sua fruizione nei periodi di sospensione delle attività didattiche - sommata alle ferie nel contempo maturate - possa comportare un grave disagio sui colleghi, impedendo la fruizione per tutti loro di un periodo continuativo di ferie per almeno 15 giorni.

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che hanno dato luogo di ricovero ospedaliero o se sono state protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

Secondo una sentenza della Corte di Cassazione, il lavoratore non è tenuto alla reperibilità durante le ferie (tranne nel caso insorga malattia durante il godimento delle ferie stesse). Nel modello di ferie è comunque previsto uno spazio in cui indicare i propri recapiti; si consiglia di indicare un domicilio di riferimento o un cellulare principalmente nell'interesse del lavoratore stesso, il quale potrebbe non ricevere notifiche che lo riguardano (tale aspetto



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
"Pertini - Santoni" CROTONE

VIALE MATTEOTTI - 88900 - CROTONE C.F. 81007850795 - C.M. KRIS00900G - email: kris00900g@istruzione.it
email pec: kris00900g@pec.istruzione.it - tel. 0962 1888020 - fax 0962 21783021

coinvolge in particolare coloro che hanno presentato domanda di quiescenza, o di mobilità, oppure di modifica del part-time ecc.).

❖ **DOCENTI con contratto a tempo determinato:**

Per il personale docente non di ruolo, le ferie maturate sono conteggiate in relazione al periodo di servizio prestato (2,66 giorni ogni 30 giorni di servizio). Nonostante il CCNL ipotizzi la possibilità di una liquidazione economica delle ferie non chieste e/o non godute, due successivi interventi normativi hanno notevolmente condizionato la richiesta ferie dei docenti con contratto a tempo determinato e possibile monetizzazione delle medesime. Si tratta dell'art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013): *"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che siano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"* e del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, artt. 5 comma 8 modificato dall'Art. 54 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013): *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"*.

Si invita il personale Docente e ATA con contratto a Tempo Determinato fino al 30 GIUGNO a presentare domanda di ferie per il periodo di sospensione delle attività didattiche.

In mancanza di fruizione delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, il diritto alla relativa indennità del mancato godimento delle stesse, non potrà essere in alcun modo monetizzato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annamaria Maltese